

Tavolo TAR Lombardia - Milano
Verbale dell'incontro del 27 Novembre 2020

Presenti:

Presidente Dott. Giordano

Dott. Di Benedetto

Dott. Caso

Dott.ssa Messina

Dott.ssa Mondelli

Avv. Brigandì

Avv. Noli

Avv. Papi Rossi

Avv. Santamaria

Avv. Tumbiolo

Avv. S. Vanadia

Il Tavolo Tar in data odierna, alle ore 14 e 30, è stato convocato per la trattazione degli aspetti operativi connessi alla fase di emergenza sanitaria fino al 31 Gennaio 2021, in relazione alla quale l'art. 25 DL 137/2020 ha ripristinato l'obbligo di tenere le udienze di discussione avvalendosi di tecnologia da remoto, in base a quanto previsto dall'art. 4 comma 1 periodi quarto e seguenti DL. 28/2020 convertito in L. 70/2020.

La seduta del Tavolo Tar viene tenuta attraverso la creazione di una riunione a distanza mediante piattaforma Teams.

1. – Organizzazione temporale delle udienze da remoto

L'incontro si apre con un confronto sull'esperienza già condotta nella prima fase di utilizzo dell'udienza da remoto e sulle eventuali criticità emerse in questa seconda fase di emergenza.

Si ribadisce l'opportunità di organizzare le udienze secondo previsioni orarie specifiche: in particolare, nella attuale fase il Presidente Giordano informa che l'organizzazione è prevista non per fasce orarie ampie, ma per orario di chiamata, così da ridurre il più possibile i tempi di attesa.

Tale organizzazione rende quindi necessario, da un lato, che vi sia attenzione degli avvocati al rispetto dell'orario assegnato e, dall'altro, che le istanze di discussione da remoto siano tempestivamente proposte, nel rispetto del termine previsto nel quarto periodo del comma 1 dell'art. 4 del D.L. n. 28/2020, convertito dalla legge n. 70/2020, al fine di assicurare l'effettività della programmazione.

Tutti i Presidenti di Sezione danno atto che la partecipazione degli avvocati è normalmente puntuale e che, nei rari casi di ritardo, la Segreteria, in via di cortesia, tenta comunque di

raggiungere il legale attraverso il collegamento telefonico, prima che sia chiusa la verbalizzazione di udienza, dando peraltro anche atto che in alcuni casi il legale, pure contattato al numero telefonico indicato negli atti non ha risposto.

2. – Note di udienza e richiesta di passaggio in decisione con conseguente effetto per il difensore di essere dichiarato “presente in udienza”

Al fine di chiarire in concreto le modalità applicative dell’art. 4 DL 28/2020, ci si sofferma sul disposto *“In alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell’udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza”*.

Le parti presenti al Tavolo si danno reciprocamente atto del fatto che la formulazione non appare del tutto chiara in punto di alternatività degli adempimenti rispetto alla discussione, tuttavia la lettura che viene ritenuta la più coerente risulta essere quella secondo cui la possibilità per il difensore di depositare delle note d’udienza o la richiesta di passaggio in decisione entro le ore 12 del giorno antecedente a quello dell’udienza stessa presuppone una udienza di discussione da remoto fissata, così che solo in tale caso, l’avvocato ha la possibilità di scegliere se partecipare alla discussione ovvero presentare note o chiedere il passaggio in decisione del ricorso, venendo così considerato *“presente a ogni effetto in udienza”*.

Laddove invece l’udienza di discussione da remoto non fosse fissata e il ricorso fosse deciso, a norma del secondo comma dell’art. 25 del D.L. n. 137 del 2020, sulla base degli atti depositati senza discussione, non vi sarebbe alcuna udienza di discussione rispetto alla quale possa essere ipotizzata una “presenza” dei difensori; in tale circostanza non appare quindi concepibile né la richiesta di passaggio in decisione né il deposito di note d’udienza, le quali presuppongono che un’udienza di discussione sia stata fissata.

3. – Partecipazione dei praticanti avvocati alle udienze

A richiesta degli avvocati presenti, tutti i Presidenti di Sezione convengono sulla circostanza che la partecipazione dei praticanti avvocati alle udienze costituisca un momento essenziale della formazione forense.

Il DL. 137/2020 non pone limitazioni a tale partecipazione, anche alle udienze da remoto. Peraltro, la gestione degli accessi è fondamentale per garantire la piena funzionalità della piattaforma Teams e il rispetto delle condizioni ordinarie di svolgimento dell’udienza da remoto. Inoltre tale partecipazione deve avvenire nel rispetto delle esigenze di distanziamento negli studi legali.

Pertanto, la partecipazione dei praticanti avvocati all’udienza potrà avvenire o dalla medesima postazione nella quale è situato il difensore, se sono garantite le necessarie condizioni di distanziamento, ovvero mediante l’attribuzione di un collegamento specifico per il praticante avvocato.

Per consentire la partecipazione del praticante avvocato, è necessario che in sede di richiesta di udienza da remoto, l’avvocato indichi le generalità del praticante avvocato e trasmetta, con attestazione di conformità sottoscritta digitalmente dall’avvocato stesso, la

scansione del documento di identità del praticante avvocato e della dichiarazione sub A) sottoscritta da quest'ultimo.

Perché sia possibile assicurare il collegamento da autonoma postazione, è necessario anche indicare la e-mail del praticante avvocato stesso e il suo numero di telefono cellulare.

Al fine di non sovraccaricare il servizio, si invitano gli avvocati a limitare il numero dei praticanti avvocati per ciascuna udienza, garantendo la partecipazione a rotazione ai propri collaboratori. I Presidenti si riservano la facoltà di limitare il numero dei praticanti avvocati presenti a ciascuna udienza in base alle esigenze organizzative di collegamento.

Si sottolinea la responsabilità del dominus in ordine al comportamento tenuto dal praticante avvocato durante l'udienza.

4.- Dichiarazioni per partecipazione all'udienza da remoto

Richiamato il verbale del Tavolo TAR 28 Maggio 2020, si ricorda che *“Per rendere più fluide le operazioni preliminari all'avvio della discussione, si invitano gli Avvocati ad inserire nell'istanza di udienza il consenso al trattamento dei dati nel rispetto della normativa privacy ed alle formalità connesse alla trattazione dell'udienza da remoto, secondo le formule allegate al presente verbale”*.

Tali formule vengono ribadite per comune memoria:

A) Il difensore (o il tirocinante) dichiara di aver letto l'informativa relativa al trattamento dei dati personali redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 pubblicata sul sito internet della Giustizia Amministrativa, e di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 6, paragrafo 1, lettera a), e 7 del Regolamento (UE) 2016/679

Il difensore (o il tirocinante) dà atto della propria libera volontà di dar corso all'udienza da remoto, anche relativamente alla disciplina del trattamento dei dati personali.

B) A verbale si inserirà: “I difensori (e i tirocinanti) presenti dichiarano, sotto la loro responsabilità, che quanto accade nel corso dell'udienza (o della camera di consiglio) non è visto né ascoltato da soggetti non ammessi ad assistere alla udienza [o alla camera di consiglio] e si impegnano a non effettuare le registrazioni di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto del Presidente del Consiglio di Stato, n. 134 del 22 maggio 2020.

5. – Istanza di discussione da remoto non opposta

Le parti presenti al Tavolo si danno reciprocamente atto del fatto che la richiesta di discussione da remoto nei termini previsti costituisce una facoltà del difensore, che – in assenza di opposizione della controparte – conduce alla fissazione dell'udienza di discussione stessa.

I Presidenti Dott. Caso, Dott. Di Benedetto e Dott.ssa Messina rimettono al Presidente Giordano la sottoscrizione del verbale.

Alle ore 16.15 il collegamento viene concluso.

Presidente Dott. Giordano

Dott.ssa Mondelli

Avv. Brigandì

Avv. Noli

Avv. Papi Rossi

Avv. Santamaria

Avv. Tumbiolo

Avv. Vanadia